



Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

Osservazioni al documento di consultazione Consob del 22 marzo 2013 relativo al Regolamento Emittenti “Proposte di modifica in materia di società cooperative”.

In relazione al documento di consultazione in oggetto, nel ringraziare per l'opportunità offerta, evidenziamo come le proposte di modifica del Regolamento Emittenti appaiano pienamente condivisibili e coerenti con il quadro normativo primario, come delineato dal d. lgs. 18 giugno 2012, n. 91 e dall'art. 23-quater del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Le citate modifiche legislative, come emerge anche dai lavori parlamentari, manifestano infatti entrambe la chiara intenzione del Legislatore di riaffermare le peculiarità del modello cooperativo e la salvaguardia dei principi che lo governano e, al tempo stesso, di valorizzare nel rispetto di tali principi l'autonomia statutaria.

In tema di voto di lista, in particolare, risulta condivisibile, in quanto in linea con lo spirito e la lettera della Legge, la proposta abrogazione dell'art. 144-quater RE, commi 4 e 5, dal momento che l'art. 23-quater del decreto legge 179/2012, modificando l'art. 147-ter comma 1 del TUF, ha attribuito alle società cooperative di stabilire in via statutaria la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

Inoltre, come opportunamente evidenziato nel documento, ulteriore conseguenza determinata dalla citata modifica normativa è che, in materia di sindaci, il rinvio di cui all'art. 144-sexies del RE alle soglie stabilite ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, vada riferito, per le società cooperative quotate, alle soglie che le stesse potranno liberamente stabilire in via statutaria. E ciò nella doverosa considerazione delle finalità perseguitate dal legislatore che “prendendo atto dell'attuale testo del regolamento Consob, ha ritenuto di apportare una modifica che avesse effetto su entrambi gli organi”.



Si condividono altresì le proposte modifiche in tema di obblighi informativi preassembleari nonché di termini di deposito e pubblicazione delle liste, essendo venuta meno la ratio sottostante all'attuale disciplina speciale a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. correttivo all'art. 135-bis del TUF.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe De Lucia Lumeno